

Legge federale sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale

Progetto

(Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge
sulle banche e della legge sulla borsa)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 19 maggio 2014¹;

visto il parere del Consiglio federale del 13 agosto 2014²,

decreta:

Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Pardini,
Schelbert)

Non entrare in materia

I

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi

Art. 148, rubrica, nonché cpv. 1 lett. l e l^{bis}

Crimini e delitti

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera k, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

^{1bis} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere k e l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

¹ FF 2014 5347

² FF 2014 5357

³ RS 951.31

2. Legge federale dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche

Art. 47 cpv. 1 lett. c e 1^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

^{1bis} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un'azione di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

3. Legge federale del 24 marzo 1995⁵ sulle borse

Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

^{1bis} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 952.0

⁵ RS 954.1